

gna a presiederla il rappresentante di un socio.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare della quota versata. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle assemblee. Dovrà procedersi a scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art.23- L'Assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria:**

a) approva il bilancio;

b) nomina il Presidente ed il Vice-Presidente, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;

c) nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;

d) nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

e) delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei